



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6 /2017

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Avv.: Monaco Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE) per il contenzioso dell'assistito ex dipendente sig. Mataluna Francesco, nato a Maddaloni (CE) il 23/10./949, matr. n.11095.

Oggetto della spesa: procedura esecutiva derivante dalla Sentenza n. 3889//2012 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez..Lavoro.-

Tipologia del debito fuori bilancio: Carta contabile a debito, a seguito di procedura esecutiva di pignoramento

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n. 3889 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 23/03/2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'Avv. Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 16/04/2013, Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'ex dipendente sig. Mataluna Francesco, della somma di € 2.169,12 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo.

Il Tribunale di S.M.Capua Vetere ha, altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 800,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Monaco Pasquale Lucio.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. nn. 721609 e 721628 del 21/10/2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza del dipendente sig. Mataluna Francesco e dell'avv. Monaco Pasquale Lucio.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. nn. 187615 e 187634, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza del dipendente sig. Mataluna Francesco e dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione



della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione monetaria e le spese di giudizio con attribuzione all'avv. Monaco Pasquale Lucio.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo è stata restituita, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondono più agli attuali responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale (PD 28364 del 16.12.2013), ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente con la seguente motivazione: "L'ammontare complessivo necessario alla copertura del provvedimento è maggiore dell'attuale disponibilità sul capitolo di spesa 124";
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84444 del 5.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14, con nota prot.n.101556 del 12.0.2014;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n.224679 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 3889 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 23/03/2012 e notificata in forma esecutiva in data 16/04/2013 e procedura esecutiva di pignoramento (n.6547/13) e assegnazione del Giudice dell'Esecuzione RG. 6896/14.
- Che in data 6/05/2014 è stata proposta una deliberazione di Giunta Regionale per il riconoscimento del debito fuori bilancio quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" per la definitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale;
- La predetta proposta, dopo un iter istruttorio, è stata approvata dalla Giunta Regionale deliberazione n.218 del 27/06/2014 e poi approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione assunta nella seduta del Consiglio Regionale del 7/8/2014;

Con impegno di spesa n. 588 del 08/10/2014 (registrazione impegno n. 3414 del 20/10/2014) è stato riconosciuto come debiti fuori bilancio, l'importo di € **1.142,92** relativo alle competenze per spese legali spettanti all' Avv. **Monaco Pasquale Lucio**.

Successivamente il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza di assegnazione RG. 6896/14 ha riconosciuto al creditore in epigrafe indicato le somme qui di seguito specificate:

a) € **900,00** a titolo di competenze per spese legali, al creditore Avv. Monaco Pasquale Lucio;

b) € **993,15** per compensi, IVA e CPA e spese, per la procedura esecutiva al procuratore distrattario avv. Monaco Pasquale Lucio

Atteso che per la suddetta procedura forzata sono previste i seguenti ulteriori addebiti a carico dell'Ente regionale e precisamente € **40,00** per commissioni il totale importo della procedura pignorativa è di € **1.933,15** giusta provvisori di uscita n. 1637-1638-1639-5130 e quietanza del 21/12/2015 n.31803 e succ. quietanze del 06/05/2015 n. 7963-7964-7965 della Banca Intesa San Paolo spa.



Considerato, come sopra evidenziato, che risulta per la soddisfazione del credito dell'Avv. Monaco Pasquale Lucio derivante dalla relativa sentenza, un importo già riconosciuto di € 1.141,92, il debito complessivo da riconoscere quale debito fuori bilancio risulta essere il seguente:

1. Pignoramento Avv. Monaco Pasquale Lucio	€ 1.933,15
2. Somma assegnata dal G.E. all' Avv. Monaco Pasquale Lucio	€ 900,00
3. Somma già riconosciuta come debito fuori bilancio per Avv. Monaco Pasquale L.	€ 1.142,92
4. Somma in economia (€ 1.142,92 – € 900,00)	€ 242,92
5. Somma da riconoscere, per spese procedura esecutiva, (€ 1.933,15 - € 900,00) di cui € 993,15 quale totale lordo all'Avv.Monaco Pasquale Lucio e € 40,00 per commissioni, come sopra specificato.	€ 1.033,15

Con Decreto Dirigenziale n. 39 del 31/10/2016 la U.O.D.04 "Gestione delle spese regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha provveduto alla "Regolarizzazione provvisori di uscita per pagamenti effettuati dal Tesoriere Regionale su assegnazione del Giudice a seguito di azioni esecutive ai sensi del D.lgs n. 118/2011- principio della competenza finanziaria allegato n. 4/2-anno 2015" tra cui anche i creditori della presente scheda di partita debitoria per un importo complessivo di € . **1.933,15;**

Alla luce di quanto sopra descritto, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 73 del Decreto legislativo n.118/2011, si provvede alla predisposizione della presente scheda per il riconoscimento, quale debito fuori bilancio, della somma complessiva di € **1.033,15**

Tale riconoscimento è esclusivamente giuridico in quanto detta somma ha già la copertura finanziaria a seguito di regolarizzazione contabile eseguita col predetto decreto n. 39 del 30/10/2016.

TOTALE DEBITO.....€. 1.033,15 (somma già regolarizzata e già finanziata)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e su richiamati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di riconoscimento mediante procedura ex art. 73 D.lgs 118/2011;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Sentenza n. 3889 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 23/03/2012 e notificata in forma esecutiva in data 16/04/2013;
- Ordinanza di assegnazione RG. 6896/14;
- Quietanza del 21/12/2015 n.31803 e succ. quietanze del 06/05/2015 n. 7963-7964-79⁶⁵ della Banca Intesa San Paolo spa.

Napoli, 14/03/2017

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

Sent. 3885/2011

STUDIO LEGALE MONACO
Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via Martiri del Dissenso, 31
81055 S. MARIA C. V. (Caserta)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

cc
1605/09
L. 19/4/13
6 388
Aut. 6 APR 2013
13 APR 2013

Il Giudice del lavoro, dott. Vincenzo Pascale, all'udienza del 25 maggio 2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 4496/2008-R.G.A.C.

TRA

Mataluna Francesco, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv.to Pasquale Lucio Monaco, con il quale è elettivamente domiciliato in S. Maria C.V., alla Via Martriri del Dissenso n. 31

RICORRENTE

E

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv.to Maria Lasco, procura generale alle liti per atto Notar Stefano Cimmino del 17.9.2002, rep. 35093 e racc. 5096, entrambi elettivamente domiciliati in Caserta, alla Via Arena, località San Benedetto, presso lo S.T.A.P. Ecologia

13 APR. 2013

RESISTENTE

Oggetto: azione di adempimento contrattuale e risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data 24.4.2008, parte ricorrente esponeva:
di essere funzionario della regione Campania, categoria D;
che il C.C.N.L. comparto regioni autonomie locali del 31 marzo 1999 aveva modificato il sistema di classificazione del personale, articolandolo in quattro categorie;
che per la categoria D era stata prevista un'area delle posizioni organizzative;
che l'articolo 11 del contratto collettivo decentrato integrativo distingueva tale area delle posizioni organizzative in tre livelli: 1) posizione organizzativa di unità complessa (liv. A); 2) posizione organizzativa di funzioni professionali specifiche (Liv. B); 3) posizione organizzativa di staff

(Liv. C);

che con decreto dirigenziale numero 13 dell'anno 2000 le era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di staff (Liv. C) "... salvo revoca in caso di risultati negativi o di intervenuti mutamenti organizzativi";

che era stato confermato in tale incarico anche per l'anno 2001 con circolare dell'assessore alle risorse umane n. 12/SP/2001 e negli anni successivi con decreti dirigenziali n. 33/2001 e 11031/2002;

che le era stato, di conseguenza, assegnata una retribuzione di posizione e, ai sensi dell'articolo 11 C.C.D.I., e che le doveva essere riconosciuta una indennità di risultato, pari al 20% della retribuzione di posizione, (previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di giunta regionale numero 8493 del 22 novembre 1998); che, tuttavia, la Regione non aveva, per gli anni dal 2000 e 2001, proceduto alla suddetta valutazione, non ottemperando al citato articolo 11, nonostante un espresso sollecito in tal senso del difensore civico.

Tutto ciò esposto assumeva che l'assenza di tale verifica aveva impedito che si potesse procedere ad un apprezzamento di risultati raggiunti, con la conseguenza che, difettando tale valutazione, nulla aveva percepito titolo di indennità di risultato per il 2000 e 2001.

Domandava, pertanto, all'adito giudice, previa verifica della titolarità dell'incarico di responsabile della posizione organizzativa di livello C, in via principale, la condanna della regione Campania al pagamento in suo favore della somma di euro 2169,12 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance.

Si costituiva la Regione Campania e deduceva che non poteva essere corrisposta la retribuzione di risultato perché non era stato attivato il sopra descritto sistema di valutazione.

All'odierna udienza, superflua ogni ulteriore indagine, la causa è stata discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere accolta.

L'articolo 8 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 - area delle posizioni organizzative - prevede che:

I) "gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto il risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o all'iscrizione ad Albi professionali;

c) lo svolgimento di attività di staff e/o studio, ricerca, ispettive, di

vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

II) tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di all'articolo 37 comma quattro del C.C.N.L. 6 luglio 1995, possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti classificati nella qualifica D sulla base e per l'effetto di incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'articolo 9".

L'art. 9, comma 1, del C.C.N.L. 31 marzo 1999 prevede che "gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a cinque anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità".

Il successivo comma 4 prevede che "i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di quell'articolo 10, comma 3".

A sua volta l'articolo 10 C.C.N.L. 31 marzo 1999 intitolato "retribuzione di posizione e retribuzione di risultato" prevede che:

- 1) il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'articolo 8 è composto dalla retribuzione di posizione dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente C.C.N.L., compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001".
- 2) "l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di 25.000.000 annui lordi per 13 mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate".
- 3) l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.
- 4) il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie delle indennità assorbite ai sensi del comma 1".

A tale complesso di norme deve aggiungersi l'articolo 11 del CCDI, secondo cui la retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e per i successivi periodi, viene fissata nella percentuale - non variabile - del 20% della retribuzione di posizione, "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di giunta regionale del 22 novembre 1998".

Infine, ai sensi dell'art. 12 CCDI la revoca dell'incarico può essere disposta, con provvedimento motivato, o nel caso di mutamenti organizzativi (e dunque

prescindere da profili di demerito), ovvero a seguito di risultati negativi". Com'è agevole osservare dal combinato disposto delle norme appena riportate, condizioni del diritto al riconoscimento dell'indennità di risultato è la valutazione positiva del dipendente, espressa dal dirigente competente, secondo i criteri e le procedure predeterminate dall'ente.

Orbene, dal complesso di norme richiamate si evince chiaramente che la retribuzione di risultato è parte integrante del trattamento economico accessorio del personale della categoria D, e che essa deve essere corrisposta a ciascun dipendente, previa valutazione annuale.

L'art. 10, comma 3, citato stabilisce che la retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione dei risultati ciò significa che l'amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione e, in caso contrario, incorre in un inadempimento contrattuale.

Non serve, quindi, eccepire che la valutazione non è stata effettuata per assenza di criteri di valutazione perché è proprio tale comportamento a costituire un inadempimento contrattuale, non giustificato e, quindi, non scusabile.

Nel caso di specie è pacifico che la convenuta non ha effettuato la valutazione dei risultati conseguiti dall'istante nel periodo per cui casa; tale condotta si sostanzia, per i motivi sopra stessi, in inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul datore di lavoro. Ne consegue che, non avendo il ricorrente, a causa di tale condotta omissiva, conseguito l'intero trattamento economico spettantegli, l'amministrazione inadempiente è tenuta a risarcire il danno derivante dalla mancata valutazione.

In proposito si rileva che non vi è contestazione, da parte della Regione Campania, in ordine allo svolgimento da parte dell'istante dell'incarico connesso alla posizione organizzativa attribuita.

Ne consegue che parte ricorrente è titolare di un diritto di natura risarcitoria, essendo imputabili all'amministrazione datrice di lavoro l'omessa valutazione dei risultati annuali del lavoro svolto; in relazione a tale inadempimento sussiste anche l'elemento psicologico della colpa in quanto l'amministrazione non ha comprovato di essersi trovata nell'impossibilità di attendere al proprio obbligo contrattuale di valutazione per causa ad essa non imputabile.

Sussiste, pertanto, anche il rapporto di causalità tra la condotta omissiva dell'amministrazione ed il danno patito dalla parte ricorrente, dal momento che la mancata corresponsione della retribuzione di risultato costituisce una perdita economica direttamente ricollegabile all'inerzia del datore di lavoro e non certo a presunti demeriti dell'istante, dei quali non v'è traccia nelle difese della resistente.

Né può correttamente sostenersi, al fine di negare la fondatezza della pretesa attorea, che il diritto al conseguimento del risarcimento sorgerebbe solo

all'esito della valutazione (analogamente a quanto detto in ordine alla domanda principale), visto che non vi è dubbio che l'inerzia condotta datoriale ha di fatto determinato l'impossibilità del conseguimento delle somme previste.

La regione, lo si ribadisce, non ha allegato gli eventuali motivi per cui l'istante, se valutato, non avrebbe superato con esito favorevole il vaglio della commissione giudicatrice, non palesando, in sostanza reali e concreti fatti impeditivi alla risarcibilità dell'altrui posizione giuridica lesa dal proprio inadempimento.

In ordine alla quantificazione del danno, si è chiaramente in presenza della perdita di una chance, sicchè si ritiene equo che esso coincida con la somma della parte ricorrente avrebbe conseguito il titolo di retribuzione di risultato qualora la valutazione fosse stata effettuata, decurtata di una percentuale del 25%.

In tal caso la quantificazione va eseguita sulla base della percentuale della retribuzione di risultato, calcolata ex art. 11 CCDI.

La retribuzione di posizione è stabilita, secondo quanto indicato da parte ricorrente, in euro 7230,39 annue; pertanto la retribuzione di risultato è pari al 20% di essa, ossia annualmente pari ad euro 1446,07 per un totale di euro 2892,14 negli anni 2000 e 2001. Il danno patito da parte ricorrente va dunque liquidato, ex artt. 1266 c.c. e 432 c.p.c., in euro 2892,16 - 25% di 2892,16, ossia in euro 2169,12, posto che la stessa nozione di chance, per quanto elevata sarebbe stata la probabilità di conseguire il risultato sperato, deve, ragionevolmente, scontare quel minimo di incertezza che pur sempre permane in casi di tal fatta.

Pertanto, la regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno per inadempimento - omessa valutazione del ricorrente - l'importo di euro 2169,12, oltre interessi legali nella maturazione al saldo.

Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di rapporto pubblico impiego per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi legali a rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Il tribunale di Santa Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Vincenzo Pascale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mataluna Francesco nei confronti della Regione Campania, in persona del suo Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 24.4.2008, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) accoglie la domanda, e condanna la Regione Campania a pagare al ricorrente la somma di euro 2169,12 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
- 2) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 400,00 per onorari, oltre maggiorazione


per spese generali, IVA e CPA secondo legge, con attribuzione al procuratore costituito.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25 maggio 2011


IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Antonio PUGLIESE



IL GIUDICE UNICO
Dr. Vincenzo Pascale



TRIBUNALE DI S. MARIA C.A.
SEZIONE UNICA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oss. 23 MAR. 2012



ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso atto a:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.



Esposito Antonino
16 APR 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Esposito Antonino'.

Rilevato che il credito di: MONACO PASQUALE LUCIO
nei confronti di REGIONE CAMPANIA

ammonta a complessivi € 900.00 compresi interessi e rivalutazione ad oggi, oltre Iva e cpa,

rilevato che il terzo BANCO DI NAPOLI SPA

ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo nei limiti del pignorato;

è ritenuto che le spese dell'intera procedura esecutiva, inclusi esborsi e compensi relativi

all'atto di precetto vanno liquidate in complessivi _____

420,00 di cui € 135,00 per esborsi ed € 285,00

per compensi, oltre IVA e cpa, se documentate con fattura e non detraibili

al creditore, visto l'articolo 553 cpc,

ASSEGNA

POLO

per il pagamento, salvo esazione, le somme dovute dal terzo BANCO DI NAPOLI SPA
debitore REGIONE CAMPANIA come segue:

420,00 per spese, al creditore / al procuratore distrattario

900,00 al creditore

MONACO PASQUALE LUCIO

in adempimento del credito, oltre: 1) diritti e spese relativi a: esame, copia e notifica ordinanza, spese di registrazione 2) IVA e cpa e spese generali se documentate con fattura.

autorizza il terzo a trattenere per sé, su quanto dovuto al debitore, € 40 ed

per il pagamento delle somme assegnate.

poli, 04/03/15

Il G.E.
Dott.ssa Alba Stefania Farina

3

*** QUIETANZA ***

DATA 06.05.2015	ENTE/ES	PROV/U	CONTO
TESORERIA:	100/2015	1637	46037

*** QUIETANZA N. 7963 ***

IL SOTTOSCRITTO MONACO PASQUALE LUCIO

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 1.438,65 ***** (MILLEQUATTROCENTOTRENTAOTTO/65*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2013 0006547 CREDITORE N. 001 Codice R.G.E 006896/2014

NR. DISPOSIZIONE 149699 RIF. 087969 / 0/ 53/ 0/ 0

IMPORTO PROV.V.U	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
1.438,65	0,00	0,00 ES	1.438,65


ACCR.SUL C/C IT63 S030 6234 2100 0000 0496 495
DELLA BANCA MEDIOLANUM

PAGATO IL 06.05.2015

BASIGLIO
VALUTA BENEFICIARIO: 08.05.2015

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

PER IL CLIENTE

*** QUIETANZA ***

DATA 06.05.2015	ENTE/ES	PROV/U	CONTO
TESORERIA:	100/2015	1638	46037

*** QUIETANZA N. 7964 ***

IL SOTTOSCRITTO MONACO PASQUALE LUCIO

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 237,00 ***** (DUECENTOTRENTASETTE/00*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2013 0006547 CREDITORE N. 001 PER RITENUTE VERSATE A CURA DEL TESORIERE Codice R.G.E 006896/2014

RIF. 087969 / 0/ 51/ 0/ 0


IMPORTO PROVV.U	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
237,00	0,00	0,00	237,00

PAGATO IL 06.05.2015

PER QUIETANZA
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

PER IL CLIENTE

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 8.724.861.778,88 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152 N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

*** QUIETANZA ***

DATA 06.05.2015	ENTE/ES	PROV/U	CONTO
TESORERIA:	100/2015	1639	46037

*** QUIETANZA N. 7965 ***

IL SOTTOSCRITTO BANCO DI NAPOLI

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 40,00 ***** (QUARANTA/00*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2013 0006547 CREDITORE N. 002 Codice R.G.E 006896/2014

RIF. 087969 / 0/ 51/ 0/ 0

IMPORTO PROVV.U	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
40,00	0,00	0,00 ES	40,00

PAGATO IL 06.05.2015
 PER QUIETANZA
 (FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)
 IL TESORIERE
 BANCO DI NAPOLI
 FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PER IL CLIENTE

